

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2012114**
Data: **23 dicembre 2014**
Oggetto: **decreto semplificazioni fiscali – novità
in arrivo**



DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI - NOVITA' IN ARRIVO -

Gentile Associato,

si reputa opportuno riassumere brevemente alcune delle novità introdotte in tema di fiscalità internazionale dal decreto semplificazioni fiscali, **D.Lgs. n. 175 del 21/11/2014** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28/11/2014 ed entrato **in vigore il 13 dicembre 2014**).

In premessa si evidenzia che molte delle disposizioni, anche se attualmente in vigore, sono nei fatti ancora "sospese" perché dovranno essere emanati i necessari provvedimenti attuativi da parte del legislatore e dell'Agenzia delle Entrate; pertanto, lo scrivente Studio rinvierà la trattazione della disciplina di dettaglio al momento in cui saranno definiti i relativi provvedimenti attuativi.

Operazioni black list

L'art. 21 del decreto semplificazioni fiscali prevede che i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate o ricevute, intercorse con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, andranno trasmessi con **cadenza annuale** e soltanto se **l'ammontare complessivo annuale** supera il **limite di 10.000,00 euro** (fino ad oggi, l'obbligo era mensile o trimestrale e riguardava le operazioni di importo superiore a 500,00 euro).

Tali novità sono applicabili già alle operazioni poste in essere nell'anno in corso (2014).

Si attendono, pertanto, conferme ai numerosi dubbi sollevati dagli operatori.

Un primo chiarimento è stato fornito con il comunicato stampa del 19/12/2014 con cui l'Agenzia delle Entrate ha specificato che **«...per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell'intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell'anno, i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014; tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità»**.

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
segreteria@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

Dichiarazioni d'intento

L'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2014 stabilisce che l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle lettere di intento viene trasferito dal fornitore all'**esportatore abituale**.

La nuova procedura, **applicabile alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015**, prevede che l'interessato deve, preventivamente, segnalare all'Amministrazione finanziaria i dati contenuti nella lettera d'intento, che poi **consegna al proprio fornitore** di beni (o prestatore di servizi), **assieme alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia**.

Il fornitore, a sua volta, potrà effettuare l'operazione senza applicare l'Iva solo dopo aver riscontrato telematicamente l'avvenuta comunicazione alle Entrate, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria dal 100 al 200% dell'imposta. Successivamente, nella dichiarazione annuale Iva, dovrà riepilogare i dati delle operazioni effettuate nei confronti dei singoli esportatori abituali.

La norma prevede, inoltre, che **le modalità applicative dovranno essere stabilite da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione** (avvenuta il 13/12/2014) e che con successivi provvedimenti potranno essere definiti ulteriori requisiti.

Si segnala che con il **Provvedimento Prot. 159674/2014 del 12/12/2014** l'Agenzia delle Entrate ha approvato e reso disponibile online il **nuovo modello per la dichiarazione d'intento**, che gli esportatori abituali dovranno inviare per manifestare la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'iva a partire dal 2015.

Il citato provvedimento prevede, inoltre, delle **disposizioni transitorie** che stabiliscono quanto segue: **fino all'11 febbraio 2015**, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni d'intento che esplicano effetti **anche** per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015, vige l'obbligo, **a partire dal 12 febbraio 2015**, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

Elenchi Intrastat

Le novità introdotte con gli articoli 23 e 25 del D.Lgs. n. 175/2014 prevedono minori informazioni negli **elenchi Intrastat** relativi alle **prestazioni di servizi** realizzate (**rese o ricevute**) con soggetti passivi stabiliti in un altro Stato Ue. Andranno fornite solo le seguenti informazioni:

- numeri di identificazione Iva delle controparti;
- valore totale delle transazioni;
- codice identificativo del tipo di prestazione;
- Paese di pagamento.

Le modalità attuative saranno stabilite in un successivo provvedimento interdirettoriale (Dogane e Monopoli, di concerto con Entrate e Istat), da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione (avvenuta il 13/12/2014).

Sempre in materia di elenchi Intrastat, sono state introdotte novità anche per le sanzioni previste in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di natura statistica, ora circoscritte ai soli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per almeno 750mila euro. Inoltre, le sanzioni si applicano una sola volta per ogni elenco inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato.

Operazioni intracomunitarie

L'art. 22 del decreto semplificazioni fiscali prevede che l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-Ue (sistema **Vies**) avverrà **contestualmente** all'attribuzione della partita Iva, se il contribuente lo richiede in quella sede. Quindi non sarà più necessario attendere il decorso dei 30 giorni per ottenere l'abilitazione all'effettuazione di operazioni intracomunitarie.

La norma prosegue prevedendo però che, **se per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella banca dati, non vengono presentati elenchi riepilogativi, si presume che non si intende più effettuare operazioni intracomunitarie: l'Agenzia delle Entrate, previa apposita comunicazione all'interessato, lo escluderà dalla banca dati.**

Inoltre, gli uffici, se riscontrano che i dati forniti per l'identificazione ai fini Iva non sono completi ed esatti, decretano la cessazione della partita Iva e l'esclusione dal Vies.

In attuazione dell'art. 22 del D.Lgs. n. 175/2014, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il **Provvedimento n. 2014/159941 del 15/12/2014**, ha definito la modalità di inclusione immediata dei soggetti passivi IVA nella banca dati Vies.

Il citato provvedimento, inoltre, stabilisce che l'Agenzia delle Entrate effettuerà controlli formali nei confronti dei soggetti iscritti al Vies, volti a verificare la regolare presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat, e procederà ad **escludere coloro che non hanno presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivamente al 13 dicembre 2014** (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014).

Il Provvedimento rimedia in parte alla non perfetta formulazione della norma nella parte in cui prevede «*l'esclusione se la mancata presentazione dei modelli Intra riguarda quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati*», che porterebbe letteralmente a ritenere che basti la presentazione anche di un solo elenco Intrastat entro un anno dall'inclusione nel Vies per vedersi assicurata la costante iscrizione nella banca dati.

Dall'interpretazione del Provvedimento n. 2014/159941 del 15/12/2014 sembra, invece, evincersi il fatto che il periodo di quattro trimestri dovrebbe intendersi come un termine mobile che riparte ogni volta che si presenta un elenco riepilogativo.

Cordiali saluti.

per **AGISCO**
Studio Bondavalli